



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **26 marzo 2021**

INPGI: Riaperti i termini del condono per giornalisti dipendenti

Per i debiti contributivi entro il 25 febbraio 2020.

Con propria circolare **n. 4 dell'11 marzo 2021**, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ha riaperto i termini per godere del **condono sui debiti contributivi maturati al 25 febbraio 2020** introducendo un **regime agevolato** per la regolarizzazione delle inadempienze successive.

L'Istituto, con atto n. 47, aveva deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi - presso la Gestione sostitutiva dell'AGO - entro la data di approvazione dell'atto da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020.

Il termine per la presentazione delle istanze di condono era fissato inizialmente **al 31 agosto 2020**, poi prorogato fino al **30 novembre 2020**.

A seguito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato per molte aziende l'interruzione o la riduzione dell'attività amministrativa, il Consiglio di Amministrazione dell'INPGI - con atto n. 3 del 21 gennaio 2021 - ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi, di cui alla delibera n. 47 del 24 ottobre 2019, **per un periodo di ulteriori 240 giorni dalla data di approvazione ministeriale dell'atto**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 2121 del 26 febbraio 2021 ha approvato la suddetta delibera.

Di conseguenza saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all'INPGI **entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021**.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPGI - con atto n. 48 del 24 ottobre 2019 e n. 3 del 28 gennaio 2020 - ha introdotto una agevolazione che comporta sanzioni ridotte nei casi di spontanea denuncia - da parte dei datori di lavoro - per la regolarizzazione delle inadempienze contributive la cui definizione si è perfezionata dopo il 25/02/2020.

Fermo restando il vigente sistema sanzionatorio – illustrato con circolare INPGI n.14 del 7 aprile 2006 - nei casi di evasione o omissione contributiva la misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro è rideterminata d'ufficio qualora intervengano le seguenti fattispecie:

- a) in caso di spontanea denuncia prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione delle stesse da parte dell'INPGI ovvero di altri organi di accertamento, l'importo delle sanzioni civili da corrispondere **viene ridotto alla misura degli interessi legali maturati** dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa o evasa fino alla data di effettivo pagamento, nei limiti del tetto massimo complessivo del 5 per cento dell'importo dei contributi non versati;
- b) in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione ma antecedentemente all'instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale ovvero all'avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, l'importo delle sanzioni civili dovuto è ridotto ad 1/3 (un terzo) del loro ammontare originario, calcolato sulla base degli ordinari criteri previsti dal regime sanzionatorio adottato dall'Istituto;
- c) in caso di attivazione delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l'INPS per il trasferimento all'INPGI della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, intervenuta antecedentemente all'instaurazione di una qualunque forma di contenzioso giudiziale ovvero all'avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, le eventuali somme aggiuntive addebitate a titolo di sanzioni civili non sono dovute.

L'applicazione del regime sanzionatorio agevolato di cui sopra è prevista nei casi di denuncia spontanea per la regolarizzazione della posizione assicurativa **del giornalista non assicurato all'INPGI** e/o nei casi in cui l'Istituto ignori l'esistenza del rapporto di lavoro.

L'applicazione è, invece, esclusa con riferimento alle denunce contributive mensili (DASM) omesse o insolite da parte dei datori di lavoro che hanno già attiva una posizione assicurativa aziendale presso l'INPGI.

Il pagamento è previsto in unica soluzione o mediante un piano di dilazione e rateizzo del debito, negli stessi termini e condizioni attualmente previsti dal sistema ordinamentale interno dell'Istituto.